

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **240/1999** (ECLI:IT:COST:1999:240)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **CAPOTOSTI**

Camera di Consiglio del **25/05/1999**; Decisione del **07/06/1999**

Deposito del **11/06/1999**; Pubblicazione in G. U. **16/06/1999**

Norme impugnate:

Massime: **24784**

Atti decisi:

N. 240

## ORDINANZA 7-11 GIUGNO 1999

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 18 novembre 1998, recante (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente "Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari", come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in materia di personale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 9 dicembre 1998, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 9 dicembre 1998, depositato il 19 dicembre successivo, ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Lazio approvata il 15 luglio 1998, riapprovata a maggioranza assoluta il 18 novembre 1998 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 concernente: "Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari" come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in materia di personale);

che, ad avviso del ricorrente, le norme impugnate, nella parte in cui stabiliscono che il personale del ruolo IDISU (Istituto per il diritto agli studi universitari) messo a disposizione della Regione o comandato presso enti dipendenti, enti locali o altre pubbliche amministrazioni, a domanda, può essere immesso rispettivamente nel ruolo del personale degli uffici regionali o nei ruoli dei predetti enti, senza prevedere l'applicabilità delle norme statali in materia di mobilità, disciplinerebbero una materia che non rientra nella competenza del legislatore regionale e si porrebbero in contrasto con l'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

che si è costituita in giudizio la Regione Lazio, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso;

che, successivamente, in data 19 aprile 1999, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso; rinuncia accettata dalla Regione Lazio.

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara estinto il processo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*